

(Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà del 6/10/04 e modificato all'art. 6 dal Consiglio di Facoltà del 5/10/07 e all'art. 1 dal Consiglio di Facoltà dell'8/4/08)
In vigore a partire dalla sessione di laurea di febbraio-marzo 2006

Votazione finale lauree triennali: Economia e Commercio (CLEC), Economia Aziendale (CLEA)

Art. 1

(Voto finale di laurea)

La procedura per la determinazione del voto finale di laurea è costituita dai seguenti passi:

- . passo 1: si calcola la media dei voti in trentesimi conseguiti negli esami, inclusa la prova finale (ed escluso il tirocinio) per un massimo di 170 crediti. Qualora lo studente abbia sostenuto esami relativi ad attività formative eccedenti i 170 CFU, ai fini della determinazione del voto di laurea non si terrà conto dei crediti in eccesso. La Facoltà provvederà direttamente ad individuare i crediti in eccesso tra quelli relativi alle attività a libera scelta, escludendo dal calcolo della media quelli relativi agli esami nei quali lo studente ha riportato la votazione più bassa;
- . passo 2: si trasforma la media ottenuta in centodecimi, tenendo tre cifre dopo la virgola, quindi la si arrotonda, ottenendo la media in centodecimi arrotondata (es. l'arrotondamento dei numeri compresi fra 97,500 e 98,499, estremi inclusi, dà 98);
- . passo 3: si aggiunge alla media in centodecimi arrotondata un "premio rapidità e qualità" e un'integrazione per lodi, determinati rispettivamente secondo le regole indicate negli artt. 2 e 3;
- . passo 4: si attribuisce eventualmente la lode se ricorre il caso descritto all'art. 4.

Art. 2

(Integrazione per rapidità e qualità)

L'integrazione è determinata tenuto conto congiuntamente della sessione di laurea e della votazione media degli esami ("passo 1", art.1) sulla base della seguente tabella (le sessioni sono ordinate iniziando da quella relativa al 3° anno di iscrizione):

	Luglio	Settembre	Dicembre	Febbraio- Marzo	Luglio	Settembre	Dicembre
100	9	9	8	6	5	4	3
95-99	7	7	6	4	3	2	1
90-94	5	5	4	2	1	0	0
85-89	3	3	2	0	0	0	0
81-84	0	0	0	0	0	0	0

Art. 3

(Integrazione per lodi nelle valutazioni degli esami)

L'integrazione per lodi è di un punto per ogni lode ricevuta nelle valutazioni degli esami, inclusa la prova finale.

L'integrazione per lodi non potrà comunque eccedere i 3 punti.

Art. 4

(110 e lode)

Il conferimento della lode nella valutazione finale viene riservata agli studenti che ottengono una valutazione complessiva (primi tre passi della procedura di cui all'art. 1) maggiore di 110, purché la media degli esami (primi due passi della procedura di cui all'art. 1) sia tale da generare un punteggio non inferiore a 102.

Art. 5

(Proclamazione)

La proclamazione, con consegna di un diploma provvisorio di Facoltà, avverrà nei mesi di luglio, settembre, dicembre e marzo in modo unitario in una cerimonia pubblica per tutti i laureati della sessione.

Art. 6

(Accordi di doppio titolo (dual degree award))

Quanto previsto dal presente Regolamento si applica anche per la determinazione del voto di laurea degli studenti provenienti dalle Università partecipanti agli "accordi di doppio titolo", con le seguenti precisazioni:

. passo 1: ai fini del calcolo della media vengono considerati gli esami (con votazione, convertita in trentesimi) sostenuti e registrati nella sede di partenza e gli esami sostenuti e registrati presso l'Università di Padova, inclusa la prova finale. Vengono decurtati eventuali crediti formativi universitari in eccesso rispetto ai 180 cfu richiesti per il conseguimento della laurea triennale (procedura d'ufficio che prevede la decurtazione dei voti più bassi individuati tra le attività formative opzionali sostenute).

. passo 2: si trasforma la media ottenuta in centodecimi, tenendo tre cifre dopo la virgola, quindi la si arrotonda, ottenendo la media in centodecimi arrotondata (es. l'arrotondamento dei numeri compresi fra 97,500 e 98,499, estremi inclusi, dà 98);

. passo 3: si aggiunge alla media in centodecimi arrotondata un "premio rapidità e qualità" determinato secondo la tabella di cui all'art.2, tenendo conto della durata degli studi nell'Università di provenienza e se gli studi presso l'Università di Padova sono stati completati nei tempi previsti dall'accordo. Si aggiunge altresì un'integrazione per lodi, secondo quanto previsto all'art. 3.

. passo 4: si attribuisce eventualmente la lode se ricorre il caso descritto all'art. 4.